



M.G.A.
Mutua Generale di Assistenza

Disciplina tributaria dei contributi associativi corrisposti dai lavoratori dipendenti iscritti a M.G.A. in qualità di soci collettivi (o dai datori di lavoro) in conformità delle disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Beneficiario delle prestazioni erogate da M.G.A.	Lavoratore dipendente (a tempo determinato, indeterminato, contratto di apprendistato, altre tipologie contrattuali speciali, collaborazioni coordinate e continuative)	
Qualificazione tributaria del reddito prodotto	Reddito di lavoro subordinato	
Contributo corrisposto a M.G.A.	Contributo versato dal lavoratore o dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale	
Trattamento fiscale del contributo	Deducibilità per un importo non superiore ad € 3.615,20 Detraibilità per la parte eccedente (nel limite del 19% e per un importo non superiore a € 1.291,14)	
Tipologia di spese sanitarie	Spese sanitarie rimborsate da M.G.A. (comprehensive degli importi versati direttamente dalla Mutua alla struttura sanitaria convenzionata)	Spese sanitarie non rimborsate da M.G.A. (esempio: franchigia a carico del socio, previsione di un massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)
Detraibilità delle spese sanitarie dall'imposta lorda	È detraibile - nella misura del 19% per la parte eccedente l'importo di € 129,11 - la porzione di spesa sanitaria rimborsata proporzionata all'importo dei contributi non ammessi in deduzione (poiché eccedenti la somma di € 3.615,20) né in detrazione (in quanto superiori al tetto del 19% o alla soglia ulteriore di € 1.291,14). cfr. la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 maggio 2004.	Sono detraibili (nella misura del 19% per la parte eccedente l'importo di € 129,11) Sono deducibili le spese mediche di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR (spese per invalidità ex l. n. 104/1992)
Trattamento fiscale del contributo dal punto di vista dell'impresa	Totale deducibilità del contributo in quanto componente negativa del reddito d'impresa (se corrisposto da quest'ultima nell'interesse del lavoratore e dei suoi familiari)	
Contributo di solidarietà INPS	Le somme versate a M.G.A. sono soggette al pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo di solidarietà nella misura del 10% da corrispondersi alla gestione pensionistica cui è iscritto il lavoratore con la denuncia contributiva del mese in cui si verifica il versamento	

Disciplina tributaria dei contributi associativi corrisposti in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale dai lavoratori dipendenti iscritti a M.G.A. in qualità di soci collettivi (o dai datori di lavoro) in favore dei componenti del proprio nucleo familiare(*) e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Beneficiario delle prestazioni erogate da M.G.A.	Componenti del nucleo familiare(*) del lavoratore dipendente (a tempo determinato, indeterminato, contratto di apprendistato, altre tipologie contrattuali speciali, collaborazioni coordinate e continuative)	
Qualificazione tributaria del reddito prodotto	Reddito di lavoro subordinato	
Contributo corrisposto a M.G.A.	Contributo versato dal lavoratore o dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale	
Trattamento fiscale del contributo	Deducibilità per un importo non superiore ad € 3.615,20 Detraibilità per la parte eccedente (nel limite del 19% e per un importo non superiore a € 1.291,14) Non è deducibile/detraibile il contributo versato in favore del convivente more uxorio(*) Non rileva che il coniuge(*) sia fiscalmente a carico ovvero non lo sia (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002)	
Tipologia di spese sanitarie	Spese sanitarie rimborsate da M.G.A. (comprehensive degli importi versati direttamente dalla Mutua alla struttura sanitaria convenzionata)	Spese sanitarie non rimborsate da M.G.A. (esempio: franchigia a carico del socio, previsione di un massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)
Detraibilità delle spese sanitarie dall'imposta lorda	Non sono detraibili	Se sostenute dal lavoratore nell'interesse del familiare fiscalmente a carico sono detraibili (nella misura del 19% per la parte eccede te l'importo di € 129,11). Se sostenute dal lavoratore nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico non sono detraibili(**).

* L'art. 9 dello Statuto di M.G.A. prevede che "per nucleo familiare si intende: a) il coniuge del socio b) il convivente more uxorio c) i figli fiscalmente a carico del socio".

** Nella Circolare n. 55/E del 14 giugno 2001 dell'Agenzia delle Entrate si legge che "Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000. Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione".

Disciplina tributaria dei contributi associativi volontariamente corrisposti dai lavoratori dipendenti iscritti a M.G.A. in qualità di soci collettivi (o dai datori di lavoro) a proprio favore ovvero in favore dei componenti del proprio nucleo familiare(*) in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Beneficiario delle prestazioni erogate da M.G.A.	Lavoratore dipendente (a tempo determinato, indeterminato, contratto di apprendistato, altre tipologie contrattuali speciali, collaborazioni coordinate e continuative) e componenti del nucleo familiare(*)	
Qualificazione tributaria del reddito prodotto	Reddito di lavoro subordinato	
Contributo corrisposto a M.G.A.	Contributo versato volontariamente dal lavoratore o dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale	
Trattamento fiscale del contributo	<p>Deducibilità per un importo non superiore ad € 3.615,20 Detraibilità per la parte eccedente (nel limite del 19% e per un importo non superiore a € 1.291,14)</p> <p>Non è deducibile/detraibile il contributo versato in favore del convivente more uxorio(*) Non rileva per la detrazione che il coniuge(*) sia fiscalmente a carico ovvero non lo sia (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002)</p>	
Tipologia di spese sanitarie	<p>Spese sanitarie rimborsate da M.G.A. (comprehensive degli importi versati direttamente dalla Mutua alla struttura sanitaria convenzionata)</p>	<p>Spese sanitarie non rimborsate da M.G.A. (esempio: franchigia a carico del socio, previsione di un massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)</p>
Detraibilità delle spese sanitarie dall'imposta lorda	<p>In questo caso, stante la non deducibilità dei contributi, sarà detraibile - nella misura del 19% per la parte eccedente l'importo di € 129,11 - la porzione di spesa sanitaria rimborsata proporzionata all'importo dei contributi non ammessi in detrazione (in quanto superiori al tetto del 19% o alla soglia di € 1.291,14).</p>	<p>Se sostenute dal lavoratore nell'interesse del familiare fiscalmente a carico sono detraibili (nella misura del 19% per la parte eccedente l'importo di € 129,11).</p> <p>Se sostenute dal lavoratore nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico non sono detraibili(**).</p>

* L'art. 9 dello Statuto di M.G.A. prevede che "per nucleo familiare si intende: a) il coniuge del socio b) il convivente more uxorio c) i figli fiscalmente a carico del socio".

** Nella Circolare n. 55/E del 14 giugno 2001 dell'Agenzia delle Entrate si legge che "Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000. Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione".

Disciplina tributaria dei contributi associativi volontariamente corrisposti a M.G.A. dai soci individuali a proprio favore ovvero in favore dei componenti del proprio nucleo familiare(*) e trattamento fiscale delle spese sanitarie sostenute.

Beneficiario delle prestazioni erogate da M.G.A.	Persone fisiche (che hanno aderito a M.G.A. volontariamente e su base individuale) e componenti del nucleo familiare(**)	
Contributo corrisposto a M.G.A.	Contributo versato volontariamente	
Trattamento fiscale del contributo	<p>Il contributo non è deducibile</p> <p>Il contributo è detraibile nel limite del 19% e per un importo non superiore a € 1.291,14</p> <p>Non è detraibile il contributo versato in favore del convivente more uxorio(**)</p> <p>Non rileva per la detrazione che il coniuge(**) sia fiscalmente a carico ovvero non lo sia (cfr. per analogia - in quanto relativa al diverso profilo della deducibilità - Circ. Agenzia delle Entrate n. 50/E del 12 giugno 2002)</p>	
Tipologia di spese sanitarie	<p>Spese sanitarie rimborsate da M.G.A.</p> <p>(comprehensive degli importi versati direttamente dalla Mutua alla struttura sanitaria convenzionata)</p>	<p>Spese sanitarie non rimborsate da M.G.A.</p> <p>(esempio: franchigia a carico del socio, previsione di un massimale rimborsabile, spese non riconosciute, spese non richieste a rimborso)</p>
Detraibilità delle spese sanitarie dall'imposta lorda	Non sono detraibili	<p>Se sostenute dal socio individuale nell'interesse del familiare fiscalmente a carico sono detraibili (nella misura del 19% per la parte eccedente l'importo di € 129,11).</p> <p>Se sostenute dal socio individuale nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico non sono detraibili(***)</p>

* L'art. 9 dello Statuto di M.G.A. prevede che "per nucleo familiare si intende: a) il coniuge del socio b) il convivente more uxorio c) i figli fiscalmente a carico del socio".

*** Nella Circolare n. 55/E del 14 giugno 2001 dell'Agenzia delle Entrate si legge che "Ai sensi dell'articolo 12 del TUIR, sono considerati fiscalmente a carico coloro che nel corso dell'anno non hanno posseduto redditi per un ammontare superiore a lire 5.500.000. Pertanto, le spese mediche sostenute per le persone non fiscalmente a carico non danno diritto a detrazione, né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione".